

**IL CONTRATTO
FNSI-USPI
PER L'EDITORIA ONLINE
E PERIODICA LOCALE**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

▶ **STEFANO TALLIA**

segretario Associazione Stampa Subalpina

▶ **ENRICO ANGHILANTE**

editore di testate online, rappresentante Uspi Piemonte

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

CONTRATTO SOTTOSCRITTO
DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA (FNSI)
E DALL' UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA (USPI)

IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2018
AL 31 MAGGIO 2020

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

ARTICOLO 1

IL PRESENTE CONTRATTO REGOLA

IL RAPPORTO DI LAVORO

DI NATURA GIORNALISTICA

SVOLTO NELLE TESTATE PERIODICHE DI INFORMAZIONE

A DIFFUSIONE LOCALE,

NONCHÉ NELLE TESTATE A DIFFUSIONE NAZIONALE

NO PROFIT,

PUBBLICATE ANCHE ON LINE

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

**SONO ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE CONTRATTO
AZIENDE EDITRICI DI QUOTIDIANI
O GRANDI GRUPPI EDITORIALI
AZIENDE DELL'EMITTENZA RADIO TELEVISIVA
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
E LE PIATTAFORME DIGITALI
DEFINITE "OVER THE TOP"**

AUTONOMIA E DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

L'ARTICOLO 1 RICHIAMA
ESPRESSAMENTE
LA LEGGE COSTITUTIVA
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI,
SPECIFICANDO CHE...

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

**“È DIRITTO INSOPPRIMIBILE DEI GIORNALISTI
LA **LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI CRITICA**,
LIMITATA DALL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE,
DETTATE A TUTELA DELLA PERSONALITÀ ALTRUI,
ED È LORO OBBLIGO INDEROGABILE
IL RISPETTO DELLA **VERITÀ SOSTANZIALE DEI FATTI**,
OSSERVATI SEMPRE I DOVERI IMPOSTI
DALLA **LEALTÀ** E DALLA **BUONA FEDE**”**

ARTICOLO 2

L'ASSUNZIONE DEL GIORNALISTA
DEVE RISULTARE DA **ATTO SCRITTO**
RILASCIATO AL MOMENTO
DELLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO

ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE
POTRÀ ESSERE CONVENUTO PER ISCRITTO
UN PERIODO DI PROVA
NON SUPERIORE A **TRE MESI**

ARTICOLO 3

**IL RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO
SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI **QUALIFICHE**:**

- COLLABORATORE DELLA REDAZIONE**
 - PRATICANTE**
 - REDATTORE**
 - COORDINATORE**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

COLLABORATORE DELLA REDAZIONE

**PRESTA LA SUA OPERA
ALL'ESTERNO DELLA REDAZIONE,
NON È TENUTO AD UNA PRESTAZIONE
LAVORATIVA QUOTIDIANA
E NON È VINCOLATO ALL'OSSERVANZA
DI TURNI E DI ORARI DI LAVORO**

MINIMO DI STIPENDIO MENSILE: 1.300 EURO LORDI

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

PRATICANTE

**L'ASSUNZIONE DEL PRATICANTE
DEVE ESSERE COMUNICATA
DALL'EDITORE
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI STAMPA
ENTRO 10 GIORNI**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

**IL PRATICANTE È TENUTO AD INFORMARE L'AZIENDA
DELL'AVVENUTA MODIFICA DELLA SUA POSIZIONE
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
A RETRODATAZIONE DI ISCRIZIONE,
RICONOSCIMENTO DI PERIODI DI PRATICANTATO
NON COMUNICATI ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE, ECC...**

**IL PRATICANTE DEVE ESSERE AFFIDATO
ALLA GUIDA DI UN GIORNALISTA TUTOR**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

PRATICANTE

HA DIRITTO A **PERMESSI RETRIBUITI**

PER IL TEMPO NECESSARIO A SOSTENERE LE PROVE
PER L'IDONEITÀ PROFESSIONALE

È TENUTO A PRESTARE LA SUA OPERA A **TEMPO PIENO**

MINIMO DI STIPENDIO MENSILE: 1.300 EURO LORDI

REDATTORE

**PROFESSIONISTA O PUBBLICISTA,
CHE PRESTA LA SUA OPERA
NELLA REDAZIONE DI UN PERIODICO
CON **CONTINUITÀ**,
RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO
E VINCOLO DI **DIPENDENZA****

MINIMO DI STIPENDIO MENSILE:

REDATTORE CON MENO DI 24 MESI

**DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE
GIORNALISTICO 1.400 EURO LORDI**

REDATTORE CON PIU' DI 24 MESI

**DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE
GIORNALISTICO 1.500 EURO LORDI**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

RIENTRA IN QUESTA QUALIFICA

IL REDATTORE WEB:

UN GIORNALISTA ISCRITTO ALL'ODG

CHE OLTRE ALLA PROFESSIONALITÀ

CHE LO CONTRADDISTINGUE

RACCOGLIE UNA SERIE DI ULTERIORI **COMPETENZE**

TECNICHE PROPRIE DELLA **REDAZIONE SCRITTA E/O PER**

IMMAGINE, DELL'IMPAGINAZIONE, DELLA TITOLAZIONE,

DELLA **PUBBLICAZIONE, DIVULGAZIONE**

E DELL'ANALISI DEI DATI DEGLI ARTICOLI

SU UN MEZZO DI INFORMAZIONE DIGITALE

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

REDATTORE DIGITALE (WEB EDITOR)

*SI OCCUPA DELLA BUONA LEGGIBILITÀ
E FACILITA L'INDICIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI
SUI MOTORI DI RICERCA*

VIDEOMAKER E WEB IMAGE EDITOR

*REALIZZA E TRASFORMA IMMAGINI (SIA FOTO CHE VIDEO)
ADATTANDOLE ALLA PUBBLICAZIONE SU INTERNET*

SOCIAL MEDIA E COMMUNITY MANAGER

*VEICOLA I CONTENUTI DEL GIORNALE
ATTRAVERSO IL CANALE DEI DIFFERENTI SOCIALE NETWORK*

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

SVILUPPATORE DIGITALE (WEB DEVELOPER)

*RICERCA E SVILUPPA LE SOLUZIONI
PER INCREMENTARE PERFORMANCE E USABILITÀ DEL SITO*

WEB DESIGNER

*SI OCCUPA DEL LAYOUT E STILE GRAFICO
DEI PRODOTTI EDITORIALI DIGITALI*

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

COORDINATORE

**GIORNALISTA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE,
AL QUALE SIANO AFFIDATE MANSIONI GERARCHICHE
DI COORDINAMENTO DEL LAVORO REDAZIONALE,
O AL QUALE SIA AFFIDATA LA RESPONSABILITÀ
DELLA PROGETTAZIONE EDITORIALE**

MINIMO DI STIPENDIO MENSILE: 1.600 EURO LORDI

ARTICOLO 5

ORARIO DI LAVORO

**FATTA ECCEZIONE PER IL COLLABORATORE DELLA REDAZIONE,
È FISSATO UN ORARIO DI **36 ORE SETTIMANALI** DI MASSIMA,
RIPARTITE SECONDO LE ESIGENZE AZIENDALI.**

**LE ORE DI LAVORO TRA LA 36ESIMA E FINO ALLA 40ESIMA
SARANNO, SE LAVORATE, RETRIBUITE **SENZA MAGGIORAZIONE.****

**SE LA TESTATA HA VERSIONE SIA CARTACEA SIA ONLINE,
L'OPERA DEL GIORNALISTA POTRÀ ESSERE
UTILIZZATA **SU ENTRAMBI I MEZZI** DI PUBBLICAZIONE.**

ARTICOLO 6

DIRETTORE

**E' COMPETENZA SPECIFICA DEL DIRETTORE FISSARE
ED **IMPARTIRE LE DIRETTIVE** DEL LAVORO REDAZIONALE**

**LE FACOLTÀ DEL DIRETTORE DEVONO, IN OGNI CASO,
GARANTIRE L'AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI**

**LA RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE
È CONCORDATA AZIENDALMENTE**

ARTICOLO 7

MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI

GLI ARTICOLI SONO NORMALMENTE PUBBLICATI

CON LA FIRMA DELL'AUTORE

LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI SOSTANZIALI

AGLI ARTICOLI DEI GIORNALISTI DIPENDENTI

DEVONO ESSERE APPORTATE CON IL **CONSENSO DELL'AUTORE.**

**IN CASO DI SUO DISSENSO DOVRANNO ESSERE
PUBBLICATI SENZA LA FIRMA DELL'AUTORE STESSO**

ARTICOLO 10

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

**DOPO 2 ANNI DI ASSUNZIONE
MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ AZIENDALE
DELLO STIPENDIO MENSILE
PARI AL 3% DEL MINIMO TABELLARE
FINO A UN MASSIMO DI 7 SCATTI BIENNALI**

**PER I PRATICANTI DOPO 2 ANNI DALL'AVVENUTO
SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

ARTICOLO 11

TREDICESIMA MENSILITA'

**I GIORNALISTI HANNO DIRITTO
NEL MESE DI DICEMBRE
AD UNA **13A MENSILITÀ**
PARI A TRENTA/VENTISEIESIMI
DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

ARTICOLO 12

FERIE

**I REDATTORI HANNO DIRITTO
PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO
AD UN PERIODO DI FERIE RETRIBUITO
DI 26 GIORNI LAVORATIVI**

**PER I PRATICANTI IL PERIODO DI FERIE RETRIBUITO
È FISSATO IN 24 GIORNI LAVORATIVI ALL'ANNO**

ARTICOLO 12

PERMESSI SINDACALI

**AI GIORNALISTI CHE RICOPRONO CARICHE IN FNSI E SUBALPINA,
DELEGATI AI CONGRESSI, INCARICATI DI TRATTATIVE SINDACALI,
COMPONENTI LA COMMISSIONE D'ESAME,
NEI DIRETTIVI DI INPGI, DI CASAGIT
E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
SARANNO CONCESSI **PERMESSI RETRIBUITI****

TALI PERMESSI NON POTRANNO COMUNQUE SUPERARE

10 GIORNI ANNUI

ARTICOLO 12

PERMESSI STRAORDINARI

NEL CASO DI EVENTI LUTTUOSI,

RIGUARDANTI PARENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO,

SARÀ CONCESSO AI GIORNALISTI INTERESSATI

UN PERMESSO STRAORDINARIO DELLA DURATA DI **2 GIORNI**

ELEVABILE A 3 GIORNI PER EVENTI LUTTUOSI VERIFICATISI

FUORI DAL COMUNE SEDE DEL LAVORO DEL GIORNALISTA

AI GIORNALISTI CON ANZIANITÀ AZIENDALE SUPERIORE A 5 ANNI,

SARANNO CONCESSI IN AGGIUNTA ALLE FERIE,

PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI

PER COMPLESSIVI 3 GIORNI LAVORATIVI ALL'ANNO

ARTICOLO 12

ASPETTATIVA

**AL GIORNALISTA CHE NE FACCIAMO RICHIESTA
PER GIUSTIFICATI MOTIVI, POTRÀ ESSERE CONCESSO,
COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DELL'AZIENDA,
UN PERIODO DI ASPETTATIVA
NON SUPERIORE A 6 MESI SENZA RETRIBUZIONE**

ARTICOLO 13

RIPOSO SETTIMANALE

**IL GIORNALISTA HA DIRITTO
AD UNA GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE,
CHE NON PUÒ COINCIDERE
CON UNA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE.
LA GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE
PUÒ NON COINCIDERE CON LA DOMENICA,
FERMO RESTANDO CHE IL GIORNALISTA
DEVE FRUIRE DI UNA GIORNATA
DI RIPOSO DOPO 6 GIORNATE DI LAVORO CONSECUTIVE**

ARTICOLO 14

FESTIVITA'

SONO CONSIDERATI GIORNI FESTIVI:

▶ **LE DOMENICHE**

▶ **LE TRE FESTIVITÀ NAZIONALI**

(25 APRILE, 1° MAGGIO E 2 GIUGNO)

▶ **LE SEGUENTI FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI:**

1° GENNAIO, 6 GENNAIO, LUNEDÌ DI PASQUA,

15 AGOSTO, 1° NOVEMBRE, 8 DICEMBRE,

25 DICEMBRE, 26 DICEMBRE E LA RICORRENZA DEL PATRONO

DELLA CITTÀ IN CUI HA SEDE L'IMPRESA

ARTICOLO 16

LAVORO FESTIVO, DOMENICALE E NOTTURNO

MAGGIORAZIONE DELLA PAGA ORARIA

LAVORO STRAORDINARIO: + 20%

LAVORO NOTTURNO (DALLE 23 ALLE 6): +18%

LAVORO FESTIVO: + 30%

MAGGIORAZIONE DELLA PAGA ORARIA

LAVORO FESTIVO NOTTURNO (DALLE 23 ALLE 6): + 35%

LAVORO DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO: + 10%

LAVORO DOMENICALE NOTTURNO (DALLE 23 ALLE 6)

CON RIPOSO COMPENSATIVO: + 30%

MAGGIORAZIONE DELLA PAGA ORARIA

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO: + 40%

**LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO FESTIVO
(DALLE 23 ALLE 6): + 50%**

LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO: + 30%

ARTICOLO 17

INFORTUNIO E MALATTIA

**IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA
SARÀ CONSERVATO IL POSTO DI LAVORO
SINO ALLA RAGGIUNTA IDONEITÀ
CON CORRESPONSIONE
DELLA RETRIBUZIONE INTERA
PER I **PRIMI 6 MESI** DI ASSENZA
E DI METÀ DI ESSA PER I SUCCESSIVI 6 MESI**

ARTICOLO 17

INFORTUNIO E MALATTIA

**L'ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO
DEVE ESSERE **COMUNICATA IMMEDIATAMENTE**
AL DATORE DI LAVORO
SALVO CASI DI GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO**

**A RICHIESTA DELL'AZIENDA IL GIORNALISTA
È TENUTO A ESIBIRE IL **CERTIFICATO MEDICO****

ARTICOLO 18

MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ

CONGEDO MATRIMONIALE RETRIBUITO DI 15 GIORNI

GRAVIDANZA: DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE INTERA

***DIMISSIONI IN CASO DI GRAVIDANZA O PARTO:
SI HA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO
AUMENTATA DI UNA MENSILITÀ,
OLTRE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***

ARTICOLO 19

TRASFERIMENTO E DISTACCO

**IL GIORNALISTA NON POTRÀ ESSERE TRASFERITO
A PIÙ DI **40 KM** DAL LUOGO DI LAVORO
E POTRÀ CONSIDERARE IL TRASFERIMENTO
COME GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI**

**IL TRASFERIMENTO, COME IL DISTACCO, DEVE ESSERE
COMUNICATO CON UN **PREAVVISO DI UN MESE****

IL **DISTACCO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE
A **24 MESI**, SALVO DIVERSO ACCORDO**

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

**DIMISSIONI: IL GIORNALISTA DEVE DARE
2 MESI DI PREAVVISO**

**LICENZIAMENTO: L'AZIENDA PAGA
UNA INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO**

**PARI A 3 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE
(CON UN'ANZIANITÀ AZIENDALE DI ALMENO 24 MESI)**

**OPPURE PARI A 2 MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE
(CON UN'ANZIANITÀ AZIENDALE INFERIORE A 24 MESI)**

ARTICOLO 21

INPGI

**L'AZIENDA PROVVEDE ALL'APERTURA
DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI
E AL VERSAMENTO ALL'INPGI
DEI CONTRIBUTI
PER TUTTI I GIORNALISTI ASSUNTI
AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO**

ARTICOLO 22

PENSIONE COMPLEMENTARE

**I GIORNALISTI POSSONO, SU RICHIESTA, ADERIRE
E DESTINARE AL FONDO DI PENSIONE
COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI
L'IMPORTO ANNUO DEL TFR MATURATO IN AZIENDA**

**L'ISCRIZIONE AL FONDO DEVE ESSERE NOTIFICATA
ALL'AZIENDA DAL GIORNALISTA INTERESSATO**

ARTICOLO 23

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

**L'AZIENDA È TENUTA A TRATTENERE
SULLO STIPENDIO LORDO DEL DIPENDENTE
UN CONTRIBUTO **PARI AL 3,6%** DESTINATO
ALLA **CASAGIT**, CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA
INTEGRATIVA DEI **GIORNALISTI ITALIANI**,
CHE PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE
DEL GIORNALISTA INTERESSATO
IN UN APPOSITO **PROFILO****

ARTICOLO 24

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL GIORNALISTA È TENUTO AL RISPETTO

- ▶ **DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO**
 - ▶ **DELLE NORME DI LEGGE
(DILIGENZA SUL LAVORO E FEDELTÀ ALL'AZIENDA)**
- ▶ **DEGLI OBBLIGHI, DEI DOVERI E DEI DIRITTI DELLA
PROFESSIONE GIORNALISTICA**

**IN PRESENZA DI VIOLAZIONI DEI PREDETTI OBBLIGHI
L'AZIENDA POTRÀ ASSUMERE
I SEGUENTI **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**:**

- **RIMPROVERO VERBALE**
- **RIMPROVERO SCRITTO**
 - **MULTA**
- **SOSPENSIONE DAL LAVORO
E DALLA RETRIBUZIONE PER NON PIÙ DI 5 GIORNI**
- **LICENZIAMENTO**

ARTICOLO 25

ASSICURAZIONE INFORTUNI

**I GIORNALISTI ASSUNTI AI SENSI
DEL PRESENTE CONTRATTO HANNO DIRITTO
ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
NELLE MISURE INDICATE DAL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELL'INPGI**

ARTICOLO 26

RAPPRESENTANZA SINDACALE

UN FIDUCIARIO DI REDAZIONE
NELLE AZIENDE CHE OCCUPANO
DA 3 FINO A 10 GIORNALISTI

UN COMITATO DI REDAZIONE
COMPOSTO DA 3 GIORNALISTI NELLE AZIENDE
CON PIÙ DI 10 GIORNALISTI DIPENDENTI

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

È COMPITO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE:

**MANTENERE IL COLLEGAMENTO
CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI STAMPA
E I GIORNALISTI DIPENDENTI DELL'AZIENDA;**

**VIGILARE SULL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
E INTERVENIRE PER L'OSSERVANZA
DELLE NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE**

**TENTARE LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
SORTE TRA LE PARTI**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

**ESPRIMERE PARERI PREVENTIVI E FORMULARE
PROPOSTE SU OGNI INIZIATIVA AZIENDALE
CHE POSSA RECARE PREGIUDIZIO
ALLE SPECIFICHE PREROGATIVE DEI GIORNALISTI**

**ESPRIMERE PARERI PREVENTIVI
SU L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,
LA FISSAZIONE DEGLI ORGANICI REDAZIONALI,
L'UTILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI AUTONOMI,
LA DEFINIZIONE DEGLI ORARI,
I TRASFERIMENTI E I LICENZIAMENTI**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

COMUNICATI SINDACALI

**SARANNO PUBBLICATI I COMUNICATI UFFICIALI
DELLA FNSI, DELLA SUBALPINA
E DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI**

**I COMUNICATI SINDACALI DEVONO CONTENERSI
IN LIMITI RAGIONEVOLI DI SPAZIO
E RIFERIRSI A QUESTIONI SINDACALI DEI GIORNALISTI**

**IL PARERE DEL DIRETTORE, CIRCA IL CONTENUTO
DEI COMUNICATI, DEVE LIMITARSI AGLI ASPETTI
CHE INVESTONO LA SUA RESPONSABILITÀ
DI FRONTE ALLA LEGGE**

TUTELA SINDACALE

**COLORO CHE RICOPRONO UNA CARICA SINDACALE
NON POSSONO ESSERE LICENZIATI O TRASFERITI
SENZA IL NULLAOSTA
DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE**

**LA TUTELA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO
DURA **SINO AD UN ANNO**
DOPO LA CESSAZIONE DELL'INCARICO**

ARTICOLO 27

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE E COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

**E' COSTITUITA UNA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
FORMATA DA 3 RAPPRESENTANTI DELL'USPI
E 3 RAPPRESENTANTI DELLA FNSI
ALLA QUALE È DEMANDATA LA GESTIONE APPLICATIVA
DEL PRESENTE CONTRATTO**

**LA COMMISSIONE FUNGE ANCHE DA COLLEGIO NAZIONALE
PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE,
CON IL COMPITO DI PROMUOVERE UN TENTATIVO
DI COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE DI LAVORO**

ARTICOLO 28

RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

**I MESSAGGI PUBBLICITARI DEVONO ESSERE CHIARAMENTE
INDIVIDUABILI COME TALI E QUINDI DISTINTI,
ANCHE ATTRAVERSO APPOSITE INDICAZIONI,
DAI TESTI GIORNALISTICI**

**GLI ARTICOLI ELABORATI DAL GIORNALISTA NELL'AMBITO
DELLA SUA NORMALE ATTIVITÀ REDAZIONALE
NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME MATERIALE
PUBBLICITARIO**

**I DIRETTORI, NELL'ESERCIZIO
DEI POTERI PREVISTI DALL'ART. 6
E CONSIDERATE LE PECULIARITÀ
DELLE SINGOLE TESTATE,
SONO GARANTI DELLA CORRETTEZZA
E DELLA QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE
ANCHE PER QUANTO ATTIENE
IL RAPPORTO TRA TESTO E PUBBLICITÀ.**

ARTICOLO 29

TRATTENUTA QUOTE SINDACALI

**LE AZIENDE IN QUANTO ESPRESSAMENTE DELEGATE
PER ISCRITTO DAI SINGOLI GIORNALISTI
TRATTERRANNO SULLA RETRIBUZIONE MENSILE
DEI MEDESIMI L'ALIQUOTA DELLO 0,30%
A TITOLO DI QUOTA DI SERVIZIO
PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
DI CATEGORIA STIPULANTE**

ARTICOLO 30

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

**IN PRESENZA DI PARTICOLARI ESIGENZE PRODUTTIVE
E DI SPECIFICITÀ AZIENDALI SI PROCEDERÀ
ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO,
CON LA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE
E CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI STAMPA,
ANCHE PER UNA DIVERSA ARTICOLAZIONE
DEGLI ORARI DI LAVORO E PER LA DEFINIZIONE
DELLE MAGGIORAZIONI
PER EVENTUALI PRESTAZIONI DI LAVORO
IN ORARIO STRAORDINARIO**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

ACCORDO SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AUTONOME

**IL COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO
HA DIRITTO AD UN COMPENSO, CHE DOVRÀ ESSERE
EROGATO CON CADENZA MENSILE,
PROPORZIONATO ALLA QUALITÀ
ED ALLA QUANTITÀ DELLA PRESTAZIONE**

**IN CASO LE PRESTAZIONI LAVORATIVE
SIANO ALMENO **QUATTRO AL MESE**,
IL COMPENSO LORDO ANNUO DI RIFERIMENTO
È FISSATO IN **2.200 EURO LORDI****

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

**PER PRESTAZIONI LAVORATIVE SUPERIORI
IL COMPENSO DOVRÀ ESSERE
PROPORZIONALMENTE CONCORDATO
TRA COLLABORATORE ED AZIENDA
E COSTITUIRÀ ULTERIORE INDICAZIONE
ESSENZIALE DELL'ATTO SCRITTO**

IL CONTRATTO FNSI-USPI PER L'EDITORIA ONLINE E PERIODICA LOCALE

**COLLABORAZIONI CON ESCLUSIVA
REDAZIONE DI ARTICOLI**

**QUALORA SIA RICHIESTA AD UN GIORNALISTA
ESCLUSIVA REDAZIONE DI ARTICOLI,
IL COMPENSO DI RIFERIMENTO E' FISSATO
IN 14 EURO
PER ARTICOLI DI MINIME 1.800 BATTUTE**

**SINGOLE PRESTAZIONI SUPERIORI PER ESTENSIONE,
COMPLESSITÀ E RICERCA GIORNALISTICA,
COMPORTERANNO MAGGIOR RETRIBUZIONE,
LIBERAMENTE CONCORDATA
TRA COLLABORATORE ED AZIENDA**